



Con il Messaggio 78 del 2011 l'INPS manda in pensione il DL 86/88 per le istanze di DRR di competenza del 2011

di **Michele Regina**

L'INPS, confermando quanto già aveva anticipato lo scorso anno con il Messaggio 6027 dell'1.3.2010, con il nuovo Messaggio 78 del 3.1.2011 riconferma alle proprie strutture che l'istanza di disoccupazione con requisiti ridotti (DRR) per operatori full time non deve essere fatta allegando il modello DL86/88 a cura del datore di lavoro.

Tale adempimento, com'è noto, comporta notevole impegno per gli uffici del personale nella compilazione dei riquadri di competenza, nonostante l'entrata a regime delle denunce mensili on line.

Infatti, lo scorso anno l'istituto aveva detto che sull'implementazione delle informazioni nella procedura del flusso mensile di orario contrattuale, retribuzione teorica del mese, numero mensilità annue e percentuale part time era possibile effettuare la liquidazione delle prestazioni di sostegno al reddito senza alcuna documentazione aggiuntiva. Ciò era anche conseguente a quanto già deciso con l'abolizione del DS22 per le istanze di disoccupazione ordinaria.

Lo scorso anno l'istituto aveva detto che ciò era valido per i dipendenti con rapporto full time e a condizione che il rapporto di lavoro non fosse di tipo domestico, part time e che ci fossero stati i regolari flussi mensili on line.

Con il messaggio n°78 del mese di gennaio del corrente anno si parte a regime anche per i part time, ma con decorrenza dalle retribuzioni del **2011**.

"Infatti, sulla scorta della sperimentazione effettuata lo scorso anno nella liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in competenza 2009 dal mese gennaio 2011 il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) sarà implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana.

L'integrazione nel flusso Uniemens del calendario giornaliero, consentirà, per le prestazioni di DSRR di competenza 2011, la semplificazione delle operazioni di liquidazione con il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell'Istituto, evitando di gravare azienda e lavoratore dell'obbligo di produrre il modello DL 86/88 con i dati relativi al rapporto di lavoro".

Resta ferma la possibilità di richiedere in caso di assenza di informazioni in data base al momento della presentazione della domanda l'autocertificazione al lavoratore dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, e quant'altro ritenuto necessario .

In relazione a quanto sopra le domande di disoccupazione con requisiti ridotti di competenza 2010, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2011, seguiranno le procedure di liquidazione in atto nel 2010 con la possibilità di adottare le modalità previste in via sperimentale con il messaggio n. 6027 del 1° marzo u.s. che ricordiamo evitano la produzione del DL 86/88 per i dipendenti full-time nel rispetto delle condizioni sopra richiamate.

Ma quando si ha diritto a questa prestazione?

Spetta in base all'art. 7 del DL 86/88, da cui il nome del modello, ai dipendenti in lavorazioni stagionali o a termine che possano far valere almeno 78 giorni di attività lavorativa nell'anno precedente l'istanza di disoccupazione e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; inoltre è necessario avere almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda e due anni di anzianità assicurativa nel biennio precedente l'anno della domanda.

Per le 78 giornate di lavoro vanno considerate, oltre quelle effettivamente lavorate, anche le giornate di assenza per festività, ferie, riposi ordinari e compensativi, maternità, malattia e situazioni assimilabili, purché retribuite, coperte da contribuzione obbligatoria e comunque relative a un periodo complessivamente considerato come lavorativo, fatto salvo quanto detto con il Messaggio 6027 dell'1.3.2010 negli allegati tecnici per le strutture territoriali.